

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza	autonomielocali@certregione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni della Regione FVG

Oggetto: nota esplicativa della delibera di Giunta n. 1310 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza-anno 2015".

Con delibera n. 1310 del 3 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il **Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015**, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, che si compone di tre sezioni.

Il Programma, che nella **prima sezione** esamina le situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale, nella **seconda sezione** disciplina le modalità di erogazione dei contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti specifici in materia di sicurezza, mentre nella **terza sezione** individua schematicamente le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del Programma delineato.

Si passa, di seguito, ad illustrare i contenuti della seconda e terza sezione evidenziando alcuni aspetti di particolare importanza.

Seconda sezione.

La seconda sezione del Programma disciplina i finanziamenti relativi ai **progetti locali dei Comuni in materia di sicurezza**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) e articolo 14 della l.r. n. 9/2009.

INTERVENTI FINANZIABILI

Nel paragrafo 2 sono indicati gli interventi finanziabili per l'anno 2015 suddivisi tra quelli infrastrutturali-di parte capitale- e quelli di parte corrente che verranno finanziati **nell'ordine di priorità** indicato e che di seguito si analizzano.

1) Interventi infrastrutturali di parte capitale (paragrafo 2.1).

• Lettera a).

Sono finanziabili gli interventi aventi ad oggetto la **manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti:**

a.1) realizzati dagli enti locali anche in parte con i finanziamenti regionali erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009;

- a.2) realizzati dagli enti locali anche in parte con i finanziamenti regionali erogati ai sensi della legge regionale 14 agosto 2008 n. 9;
- a.3) realizzati dagli enti locali anteriormente all'anno 2008 anche in parte con finanziamenti regionali;
- a.4) realizzati dagli enti locali a partire dal 1.1.2008 con fondi propri o di altra provenienza;

Il finanziamento mira quindi a coprire la più ampia casistica possibile di interventi manutentivi e infatti; nei primi due casi (a.1, a.2) la manutenzione potrà riguardare impianti realizzati o in toto con finanziamenti regionali o in parte con finanziamenti regionali e in parte con fondi propri o di altra provenienza, nel caso a.3 la manutenzione potrà riguardare impianti realizzati, o in toto con finanziamenti regionali, o in parte con finanziamenti regionali e in parte con fondi propri o di altra provenienza, o anche con in toto con fondi propri o di altra provenienza, nel caso a.4 la manutenzione potrà riguardare impianti realizzati in toto con fondi propri o di altra provenienza.

Nei casi previsti ai punti a.1, a.2 e a.4, l'intervento è finanziabile a condizione che l'intervento stesso non sia coperto da garanzia del fornitore/installatore al momento della presentazione della domanda.

Nei casi previsti invece ai punti a.2 e a.3 l'intervento è invece finanziabile a condizione che l'ente nel cui territorio deve effettuarsi l'intervento e che abbia già beneficiato di analoghi finanziamenti ai sensi dei Programmi sicurezza relativi agli anni 2012 e 2013, abbia provveduto alla rendicontazione delle spese sostenute al momento della presentazione della domanda. Posto infatti che tali interventi sono già stati oggetto di finanziamento ai sensi dei Programmi citati, nel caso in cui un ente necessiti di ulteriori finanziamenti per effettuare i medesimi interventi (su altri impianti), dovrà aver provveduto a rendicontare le spese sostenute per gli interventi già finanziati. Pertanto, nel caso in cui beneficiario dei finanziamenti erogati ai sensi dei Programmi citati sia stato il Comune capofila di una forma collaborativa di cui l'ente interessato all'intervento faceva parte, sarà opportuno che, al momento della presentazione della domanda, sia stata inoltrata almeno la rendicontazione parziale degli interventi riferiti a quell'ente.

Quindi, anche per procedere alla corretta scelta degli interventi da realizzare con particolare riferimento ai due casi appena citati, risulterà utile verificare quali siano gli enti già indicati quali beneficiari di analoghi finanziamenti nella domanda presentata ai sensi del Programma 2012.

Resta fermo che nel caso in cui non vi siano le condizioni o non vi sia necessità per per un ente di richiedere il finanziamento ai sensi dei punti a.2 e a.3, possano essere richiesti, per il medesimo ente, i finanziamenti per le altre tipologie di intervento.

Gli interventi richiesti possono essere singoli o plurimi (es. solo a.1 o solo a.4, oppure a.1, a.3 e a.4 etc.) e nel caso di forme collaborative possono riguardare più Comuni (da indicare specificamente per ogni tipologia di intervento prescelto nella scheda descrittiva del modulo); resta inteso che **la somma massima concedibile, come stabilita dal paragrafo 8 della II Sezione del Programma, deve essere però riferita al totale delle somme relative all'insieme degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare.**

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, lettera a) **per manutenzione straordinaria** si intendono tutti gli interventi di sostituzione degli impianti non funzionanti e/o di revisione finalizzati a migliorare il valore, la prestazione, nonché la durata e/o l'affidabilità del sistema o di una parte di esso compreso l'adeguamento degli impianti alle specifiche tecniche della Protezione civile indicate nello stesso paragrafo 2.1.

- Lettera b).

Prevede il finanziamento di interventi di **rinnovo del parco autoveicoli in dotazione alla polizia locale mediante sostituzione di autoveicoli immatricolati anteriormente all'anno 2008 e/o mediante acquisto di nuovi autoveicoli**

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3, lettera b) l'intervento di sostituzione degli autoveicoli è ammissibile quando è volto al rimpiazzo di un mezzo già in dotazione con uno nuovo, mentre per acquisto si intende l'implementazione del parco autoveicoli esistente al momento della domanda. Gli interventi possono essere cumulativi; ciò significa che, nei limiti delle somme massime finanziabili previste dal paragrafo 8, si potrà decidere solo di sostituire uno o più autoveicoli già in uso, oppure solo di acquistarne di nuovi, oppure di sostituire e acquistare uno o più autoveicoli.

In merito a tale intervento si richiama l'attenzione oltre che sul fatto che l'intervento può avere ad oggetto solo autoveicoli, **anche sulla previsione contenuta nel paragrafo 8, punto 4 che dispone che la spesa relativa alla sostituzione o all'acquisto di un solo autoveicolo non può essere superiore ai 4/5 della somma massima concedibile e indicata nella tabella di cui al punto 2.a) del paragrafo 8.**

Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di provvedere alla compilazione della scheda descrittiva relativa agli interventi da realizzare indicando con la maggiore precisione possibile il tipo di auto da acquistare, con relativa cilindrata e tipo di alimentazione.

• Lettera c).

Prevede il finanziamento di interventi per la **realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti** nel territorio degli enti che non hanno realizzato nuovi impianti con i finanziamenti erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2013.

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3, lettera c) l'intervento concernente la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza implica l'installazione di nuovi punti di ripresa di videosorveglianza e relativi collegamenti che si aggiungano a quelli già esistenti e/o da manutentare.

Possono essere quindi richiesti sia interventi di manutenzione (ai sensi della lettera a) sopra descritti) sia interventi di realizzazione di nuovi impianti poiché gli interventi medesimi possono essere cumulativi.

Si richiama l'attenzione sul fatto che se beneficiario dei finanziamenti ai sensi del Programma 2013 è stato il Comune capofila di una forma collaborativa, l'intervento non sarà ammissibile solo con riguardo a quegli enti già indicati quali beneficiari di analoghi finanziamenti nella domanda presentata ai sensi del Programma 2012 e confermata ai sensi del Programma 2013; resta inteso che l'intervento sarà ammissibile se da realizzare nel territorio di altri enti facenti parte della forma collaborativa e non direttamente coinvolti allora.

Si richiama infine l'attenzione sulla previsione dell'ultimo capoverso del paragrafo 2 che, per quanto attiene, **sia agli interventi di manutenzione straordinaria che di realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza**, prevede che gli stessi **debbano tener conto:**

- delle specifiche tecniche della Protezione civile diramate con nota n. 14320/1.6.1 del 22 settembre 2008 della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, in relazione agli analoghi interventi finanziati con la L.R. n. 9/2008 e richiamata con i Programmi regionali di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2009, 2012 e 2013.

- della circolare n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02 marzo 2012 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – direttiva";
- delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali
I documenti relativi a tali aspetti possono essere consultati anche sul sito http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/.

Interventi di parte corrente (paragrafo 2.2).

• Lettera a).

Prevede il finanziamento **delle spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza**. Tale intervento è volto a favorire il mantenimento in efficienza degli impianti di videosorveglianza mediante copertura delle spese, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, lettera d), necessarie a coprire i costi relativi a canoni di assicurazione e corrispettivi di contratti di manutenzione periodica. A tal fine si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di provvedere alla compilazione della scheda descrittiva relativa agli interventi da realizzare indicando specificamente quale sarà l'intervento da realizzare (pagamento canone assicurazione, corrispettivo contratto manutenzione periodica), tenendo presente, comunque, che le spese non possono andare a copertura di costi che sarebbero coperti da garanzia del fornitore/installatore.

• Lettera b).

Prevede il finanziamento delle **spese per l'acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale previste dal regolamento regionale emanato con D.P.Reg n. 68/2013** modificato con D.P.Reg. n. 45/2015 con il quale è stato sostituito, tra l'altro, l'allegato D al suddetto regolamento 68/2013 concernente le "*caratteristiche e modelli delle divise e dei relativi distintivi di riconoscimento della polizia locale*". Tale intervento di spesa, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, lettera e), può riguardare tutti o anche soltanto alcuni dei capi di abbigliamento relativi alle divise ordinarie e operative, nelle versioni estiva e invernale, indicati nel citato allegato D del Regolamento.

Lettera c)

Concerne le spese per interventi a favore della fasce deboli della popolazione quali:

c.1.) interventi atti a prevenire i fenomeni delittuosi con particolare riguardo alle truffe e ai raggiri rivolti agli anziani finalizzati a informare sulle modalità di prevenzione dei rischi, in collaborazione con la polizia locale e/o le Forze di Polizia dello Stato.

Come detto al paragrafo 3, punto f), si tratta di iniziative di formazione e/o comunicazione (incontri e/o predisposizione di opuscoli), rivolte a fornire informazioni sulle modalità di prevenzione ai soggetti maggiormente esposti al rischio derivante da fenomeni diffusi di truffa e raggio, ma anche da altre fattispecie criminose o comunque da situazioni potenzialmente idonee a sfociare in illecito. Le modalità organizzative e le progettualità concrete ritenute più idonee alla realizzazione dell'obiettivo citato sono lasciate alla discrezionalità degli enti richiedenti che sono comunque tenuti a rivolgere le iniziative agli anziani e a coinvolgere le Forze di Polizia (locale e/o statale).

c.2) interventi di formazione e comunicazione rivolti alla popolazione giovanile per contrastare il fenomeno del bullismo e vandalismo da realizzare anche nelle scuole e in collaborazione con la polizia locale.

Come detto al paragrafo 3, punto f), si tratta di iniziative di formazione con contenuti teorici e/o pratici e comunicazione che potranno svolgersi, congiuntamente o disgiuntamente, tanto nelle scuole tanto in altri luoghi reputati idonei al loro svolgimento. Anche in tal caso, le modalità organizzative e le progettualità concrete ritenute più idonee alla realizzazione dell'obiettivo citato, sono lasciate alla discrezionalità degli enti richiedenti che sono comunque tenuti a coinvolgere la polizia locale nell'organizzazione e/o attuazione degli interventi.

c.3) corsi di autodifesa per le donne.

Si tratta di interventi finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di violenza nei confronti delle medesime. Le modalità concrete di attuazione delle progettualità sono lasciate alla discrezionalità degli enti richiedenti e possono comprendere anche contenuti teorici in aggiunta a quelli pratici.

Gli interventi previsti dalla lettera c) possono essere singoli o plurimi (es. solo c.1 o solo c.2 o solo c.3, solo due o anche tutti) e nel caso di forme collaborative possono riguardare più Comuni (da indicare specificamente per ogni tipologia di intervento prescelto nella scheda descrittiva del modulo). La ripartizione del finanziamento tra gli interventi di cui alla lettera (c) e indicati nella domanda è lasciata alla scelta del richiedente; resta inteso che **la somma massima concedibile, come stabilita dal paragrafo 8 della II Sezione del Programma, deve essere però riferita al totale delle somme relative all'insieme degli interventi a favore delle fasce deboli della popolazione da realizzare**.

Si ricorda infine che per tutti gli interventi sopra descritti è fatto obbligo di stampare, in prossimità del logo degli enti beneficiari, su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza, il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza". La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella degli enti beneficiari dei contributi. La previsione contenuta nel suddetto paragrafo è di particolare importanza in quanto, l'eventuale inosservanza dell'obbligo ivi previsto può dar luogo alla revoca parziale del contributo concesso come previsto dal paragrafo 12, punto 2 della II Sezione del Programma.

Si richiama infine l'attenzione sul fatto che, sia per gli interventi di parte capitale, sia per quelli di parte corrente, è stabilito un ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande di finanziamento. Come precisato nel paragrafo 7 della II Sezione del Programma, a seguito della presentazione delle domande, verrà comunque stilata una graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti dai richiedenti. Nell'ambito di tale graduatoria, verranno quindi finanziati prima gli interventi previsti alla lettera a) dei paragrafi 2.1 e 2.2, fino ad esaurimento delle richieste, quindi, in presenza di risorse ancora disponibili, gli interventi previsti alla lettera b) dei medesimi paragrafi e, infine, in caso di risorse ancora disponibili, gli interventi previsti alla lettera c) di entrambi i paragrafi.

BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI ED ESCLUSIONI

I paragrafi 4 e 5 indicano i **beneficiari dei finanziamenti** e le **esclusioni**.

Possono presentare domanda di finanziamento **le forme collaborative tra Comuni per la gestione associata del servizio di polizia locale e i Comuni singoli che hanno istituito il Corpo di polizia locale** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. n. 9/2009 e che quindi abbiano almeno 8 operatori di polizia locale. A tal fine si considerano gli operatori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (considerando i part-time in

relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto), al momento della presentazione della domanda, e che dovranno essere dichiarati nella domanda stessa.

Per quanto attiene invece le esclusioni si rammenta che non saranno ammesse a finanziamento:

- a) le domande presentate da enti locali singolarmente se appartenenti ad una forma collaborativa; ciò implica che gli enti facenti parte di una forma collaborativa non possono presentare domanda autonomamente nemmeno se l'intervento richiesto sia diverso da quelli indicati nella domanda presentata dalla forma collaborativa;
- b) presentate o riguardanti enti locali che al momento dell'approvazione definitiva del presente Programma non hanno ancora avviato gli interventi finanziati ai sensi del Programma sicurezza 2013; restano quindi **esclusi da ogni tipo di intervento finanziabile ai sensi del Programma 2015** gli enti che risultano beneficiari dei finanziamenti ai sensi del Programma 2013, ma che, alla data del 3 luglio 2015, non hanno provveduto a richiedere la liquidazione del finanziamento concesso mediante comunicazione del CUP (vedi in merito all'avvio dei progetti la "nota esplicativa comunicazione avvio progetti" del 20/03/2013 scaricabile anche dal sito della Regione, sezione Polizia locale e sicurezza alla pagina http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2012/progetti_comuni_province/).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel paragrafo 6 sono descritte le **modalità di presentazione della domanda** che dovrà pervenire al Servizio regionale competente, nei modi sottoindicati, entro il **1 settembre 2015**.

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente (Sindaco del Comune singolo o del Comune capofila della forma collaborativa) e dovrà essere inviata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza **esclusivamente via pec** all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.

Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato il modulo che sarà pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2015/index.html/.

In merito alla compilazione della domanda, si richiama l'attenzione sulla necessità di provvedere alla compilazione di tutte le sue parti, tenendo presente l'importanza, ai fini dell'ammissibilità, delle dichiarazioni in calce alle schede descrittive degli interventi per i quali si chiedono i finanziamenti e in particolare dell'indicazione degli enti interessati/coinvolti nel singolo intervento per il quale si chiede il finanziamento, nonché della rilevanza che assume la qualità degli interventi proposti ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al paragrafo 7 (vedi sul punto il successivo paragrafo) e della necessità di fornire tutti i dati richiesti (in particolare il numero di operatori di polizia locale e la durata della forma collaborativa che abbia almeno 6 anni di vigenza come indicata nella convenzione che la istituisce).

Nel caso gli interventi richiesti ai sensi del paragrafo 2.2, lettera c)- interventi a favore delle fasce deboli della popolazione- siano più d'uno, dovrà essere compilata una scheda descrittiva distinta per ciascuno.

Si ricorda inoltre che nel caso delle forme collaborative dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

Nel caso si rendesse necessario ai fini dell'istruttoria, potrà essere richiesta agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni e gli enti richiesti sono tenuti a fornire riscontro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferiscono.

Infine si richiama l'attenzione sull'importante previsione dell'ultimo capoverso del paragrafo 6 ove si dispone che è necessario confermare di aver provveduto ad inviare la domanda tramite pec, mediante una mail inviata di SIPOL. Tale adempimento potrà essere fatto allegando alla mail di SIPOL copia della domanda inviata tramite pec. Nel caso di forme collaborative è sufficiente l'invio di un'unica mail da parte del Comune capofila. Tale adempimento andrà fatto entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ossia entro l'11 settembre 2015 a pena di decadenza dell'intera domanda.

Si sottolinea quindi che le modalità di invio della domanda (via pec, previa sottoscrizione digitale e via mail di SIPOL) non sono alternative ma cumulative e che quindi, ai fini dell'ammissibilità della domanda, dovranno essere fatte entrambe.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il paragrafo 7 individua i **criteri per la concessione dei contributi** che avverrà mediante procedura valutativa a graduatoria.

In merito a tali aspetti, oltre a quanto più sopra detto relativamente all'ordine di priorità nel finanziamento degli interventi, si richiama l'attenzione sull'importanza di procedere alla corretta e compiuta compilazione del quadro C della domanda ove sono contenute le dichiarazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi per la formazione della suddetta graduatoria con particolare riferimento:

- a) **al numero di operatori di polizia locale al momento della presentazione della domanda**, segnalando a tal fine quanto disposto al punto 3 del paragrafo 8 del Programma, ove si dispone che la determinazione delle unità operative di polizia locale deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando i rapporti di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto. La dichiarazione relativa a tale aspetto, infatti, oltre a rilevare per l'attribuzione dei suddetti punteggi, rileva anche al fine della determinazione della misura massima di contributo concedibile in relazione agli interventi di cui al paragrafo 2.1 e 2.2, lettere a) e b) come indicato nel paragrafo 8.
- b) **alla durata della forma collaborativa conforme oltre che alla disposizione dell'articolo 10, comma 2) (minimo 8 operatori) anche alla disposizione dell'articolo 14, comma 5, lettera a della L.R. 9/2009 (durata minima sei anni)**, tenuto conto che ciò rileva al fine dell'attribuzione del punteggio massimo attribuibile in base al paragrafo 7, punto 3.b. Si ricorda, inoltre, che le date di inizio e fine della medesima devono coincidere con quanto desumibile dalla convenzione costitutiva della forma collaborativa che, come detto, deve essere allegata alla domanda e deve anche essere presente in SIPOL nella sezione dedicata alle forme collaborative.

L'attribuzione del punteggio di cui al paragrafo 7, lettera c) avverrà invece valutando la completa e corretta compilazione delle schede SIPOL relative al **“Corpo/Servizio”** (comprensiva, nel caso di forme collaborative, dell'allegazione della convenzione per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale nella sezione dedicata alle forme associative- anche per quelle con durata inferiore ai sei anni) al **“personale”** e alle **“dotazioni”** di ciascun ente. Al fine consentire un'istruttoria completa e corretta da parte del Servizio regionale, si raccomanda pertanto di provvedere a tali adempimenti entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

Il paragrafo 7, lettera d) prevede inoltre l'assegnazione di **punteggi per la qualità degli interventi** proposti tenendo conto della loro adeguatezza in relazione alle criticità evidenziate e delle modalità con cui gli interventi proposti sono idonei anche a creare sinergie operative con le Forze dell'Ordine e/o sono sviluppati in coordinamento con le stesse

A tal fine si raccomanda di segnalare nella domanda, nell'apposito spazio a ciò dedicato delle schede descrittive relative a ciascun intervento, le modalità concrete con le quali gli interventi proposti sono idonei a creare tali sinergie: a titolo esemplificativo, nel caso degli interventi che riguardano gli impianti di videosorveglianza si tratta di segnalare se vi sia già un'interconnessione tra le sale operative della polizia locale e quelle delle Forze dell'Ordine o quali altre modalità vengano utilizzate per assicurare lo scambio informativo e la messa a disposizione dei dati raccolti con le riprese, oppure per quanto attiene all'utilizzo degli autoveicoli se vi siano progetti già avviati di pattugliamento coordinato e/o congiunto sul territorio o comunque attività pianificate periodicamente volte a tal fine e, per quanto attiene gli interventi a favore delle fasce deboli della popolazione, in quale modo gli stessi vengano sviluppati in sinergia/coordinamento con le Forze dell'Ordine, anche in continuazione e/o completamento di progetti già avviati.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul punto 8 del paragrafo 7, relativo alle modifiche ai progetti successive all'approvazione della graduatoria che vieta modifiche alle progettualità che comportino variazioni di spesa tra gli ciascuno degli interventi previsti nel paragrafo 2.1 e 2.2 ossia tra gli interventi di parte capitale e di parte corrente, e dispone che sono invece ammesse, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto e che le modifiche non ammesse o non autorizzate comportano la revoca parziale (in relazione all'intervento modificato) dei contributi concessi, come previsto dal paragrafo 12, punto 1.

MISURA DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Per quanto attiene alla **misura del contributo e alle spese ammissibili**, si richiama l'attenzione sui limiti massimi di contributo concedibile che, per quanto attiene gli interventi di cui al paragrafo 2.1 lettere a), b) e c) (ossia tutti gli interventi di parte capitale) e 2.2 lettera a) è differenziato, a seconda che l'ente richiedente sia singolo o che si tratti di una forma collaborativa ed è stabilito per ciascun caso e intervento, in base al numero di unità operative appartenenti alla polizia locale dell'ente o della forma collaborativa richiedente, al momento della presentazione della domanda; per l'intervento di cui al paragrafo 2.2, lettera b) (acquisto di nuove divise) il finanziamento massimo concedibile, sia agli enti singoli che alle forme collaborative, è stabilito in entrambi i casi, solo in base al numero di operatori di polizia locale.

Per gli interventi di cui al paragrafo 2.2 lettera (c)-interventi a favore delle fasce deboli della popolazione- il finanziamento massimo concedibile è determinato in base alla popolazione residente nel territorio dei Comuni singoli o associati; entro i suddetti limiti

massimi, la ripartizione del contributo tra gli interventi di cui al medesimo paragrafo 2.2. lettera (c) è lasciata alla scelta del richiedente e indicata nella domanda.

Preme inoltre segnalare due importanti previsioni in merito al limite massimo di finanziamento concedibile ossia che:

1) **per l'intervento di cui al paragrafo 2.1 lettera b) la spesa relativa alla sostituzione o all'acquisto di un solo autoveicolo non può essere superiore ai 4/5 della somma massima concedibile;** a titolo esemplificativo se un comune singolo con un numero di operatori superiore a 15 intende chiedere il finanziamento per l'acquisto e/o la sostituzione di autoveicoli, potrà imputare all'acquisto o alla sostituzione di un solo autoveicolo la somma massima di € 32.000 (ossia i 4/5 della somma massima indicata nella tabella di cui al paragrafo 8 per il caso specifico cioè € 40.000);

2) **per gli enti locali singoli e le forme collaborative beneficiarie dei finanziamenti erogati a sostegno dei patti locali finanziati con il Programma 2014 gli importi richiesti per ciascuna tipologia di intervento, già oggetto di finanziamento ai sensi del medesimo Programma 2014, non possono superare il 50% delle somme massime concedibili;** sempre a titolo esemplificativo, la forma collaborativa con un numero di operatori da 8 a 15 che nell'ambito dei progetti citati abbia ricevuto un finanziamento per l'acquisto di autovetture e intenda chiedere ai sensi del Programma 2015 la sostituzione di un'altra autovettura, potrà beneficiare della somma massima pari a € 17.500 (ossia il 50% della somma massima indicata nella tabella di cui al paragrafo 8 per il caso specifico, ossia € 35.000); non si applica il disposto analizzato nel punto 1 di cui sopra.

Si ricorda inoltre che, nel caso venga richiesto un contributo inferiore a quello massimo concedibile per gli interventi, il contributo erogato non potrà superare l'ammontare richiesto. Contrariamente, qualora il contributo richiesto sia superiore ai limiti massimi indicati nel Programma, l'eventuale spesa eccedente resterà a carico del beneficiario.

Alla luce di un tanto, si ritiene quindi utile che le domande di contributo siano contenute nei limiti massimi indicati.

Da ultimo, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2017.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, TERMINI DEI PROCEDIMENTI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Come previsto dal paragrafo 8, conclusa la fase istruttoria, la Giunta regionale approva la graduatoria ripartendo le risorse. Tale delibera di concessione dei finanziamenti dovrà essere emanata entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato come detto per il 1° settembre 2015 e sarà pubblicata tanto sul sito web della Regione all'indirizzo web: <http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/> tanto nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia Locale e sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2015/index.html.

Alla conclusione del procedimento verrà data comunicazione agli interessati del provvedimento di concessione.

Il paragrafo 10 dispone che alla liquidazione del contributo concesso si procederà con decreto del Direttore del Servizio regionale competente, previa richiesta dell'ente beneficiario, che dovrà indicare l'importo richiesto (totale o parziale) e ove necessario

l'eventuale CUP. Il procedimento di erogazione del contributo concesso si conclude entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione citata.

La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, **entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2018**. Si richiama peraltro l'attenzione sull'importanza della tempestività della rendicontazione che può essere eseguita, anche parzialmente, prima del citato termine, con riferimento agli interventi nel frattempo conclusi anche in considerazione di quanto previsto dal paragrafo 12 in merito alle ipotesi di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi in caso di mancata rendicontazione (per gli altri casi di revoca, peraltro già citati, vedi lo stesso paragrafo 12).

Entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione o dalla scadenza del termine indicato per la medesima in caso di mancata rendicontazione, verrà adottato il decreto di presa d'atto ovvero, qualora ne ricorrano gli estremi, verrà comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

Terza sezione.

Indica, in modo schematico, le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle progettualità descritte suddivise tra interventi di parte capitale e di parte corrente precisando che le risorse destinate a soddisfare le domande di finanziamento potranno essere incrementate con apporti in corso d'anno.

Ulteriori informazioni possono essere richieste mediante e-mail inviata all'indirizzo s.poliziale.sicurezza@regione.fvg.it o contattando:

dott.ssa Alessandra Lupieri, alessandra.lupieri@regione.fvg.it; tel. 0432/555038;

Sig. Antonella Sinicco, antonella.sinicco@regione.fvg.it; tel 0432/555814;

Sig. Orizia Cherstich, orizia.cherstich@regione.fvg.it; 0432/555582.

Il direttore del Servizio
dott. Gianfranco Spagnul

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'amministrazione digitale)*